

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL
SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA**

QUADRO NORMATIVO

Trattamento dei Dati Personali-Protezione

- Reg. UE n.679/2016 (GDPR)
- D. LGS. 30 giugno 2003 n°196-Codice Privacy (e successive modifiche e integrazioni)
- Provvedimento in materia di Videosorveglianza 8 aprile 2010

Introduzione e ambito di applicazione

Il presente REGOLAMENTO disciplina e documenta l'esercizio del Sistema di Videosorveglianza gestito presso l'Istituto Comprensivo n.4 "Stefanini", alla normativa in materia di protezione dei dati applicabile, nonché nel rispetto del "Provvedimento in materia di videosorveglianza - 8 aprile 2010", emanato dal Garante della tutela dei dati personali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010.

La raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l'utilizzo di immagini configura un trattamento di dati personali. È considerato dato personale, infatti, qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione.

Il sistema di videosorveglianza impiegato presso l'Istituto è gestito nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla tutela dei dati personali. Inoltre, la sua installazione garantisce il diritto dello studente alla riservatezza in quanto le telecamere vengono attivate in orario extra scolastico.

Il sistema è stato installato seguendo il principio di necessità, mediante un'attenta configurazione del sistema informativo e dei programmi informatici, col fine di eliminare o, comunque, ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali, prevedendo opportune cautele al fine di assicurare l'armonico sviluppo delle personalità dei minori in relazione alla loro vita, al loro processo di maturazione e al loro diritto all'educazione.

L'Istituto garantisce che le immagini non siano in alcun modo impiegate come strumenti di sorveglianza a distanza dei docenti, del personale ATA, degli studenti e di altri utenti, sia riguardo alle attività da essi esercitate all'interno dell'Istituto, sia con riferimento alle abitudini personali. Il Sistema di Videosorveglianza è finalizzato a garantire la tutela dell'edificio e dei beni scolastici da atti vandalici.

Poiché Il Garante della privacy ha previsto che è ammessa l'installazione di telecamere per la tutela contro gli atti vandalici, con riprese delimitate alle sole aree interessate e negli orari di chiusura (la salvaguardia della privacy degli studenti e del personale continua a rimanere prioritaria), viene redatto il presente **Regolamento per la videosorveglianza** per garantire la riservatezza atta a tutelare il pieno rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità della Persona, attuando quanto previsto dalle leggi e dalle norme vigenti in materia di protezione dell'identità e dei dati personali.

TITOLO I — Descrizione.

Art. 1. Definizioni specifiche.

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione dell'impianto di rilevazione automatica delle immagini, gestito dall'Istituto scolastico, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a. per "archivio", qualsiasi insieme strutturato di dati personali accessibili secondo criteri determinati, indipendentemente dal fatto che tale insieme sia centralizzato, decentralizzato o ripartito in modo funzionale o geografico;
 - b. per il "trattamento", qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
 - c. per "dato personale", si intende qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
 - d. per "titolare", l'Istituto scolastico cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali e delle informazioni;
 - e. per "responsabile", la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
 - f. per "interessato", la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
 - g. per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dell'Unione europea, dal responsabile o dal suo rappresentante nel territorio dell'Unione europea, dalle persone autorizzate, ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies, al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione;
 - h. per "diffusione", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - i. per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile
2. Videosorveglianza: sistema o dispositivo che permette la visione e la registrazione su supporti singoli, abbinati ad altre fonti o conservati in banche di dati di immagini di aree o zone delimitate;
3. Centrale di Videosorveglianza: sistema centrale dove sono convogliate ed eventualmente registrate tutte le riprese effettuate dai dispositivi periferici.

TITOLO II - Principi e Finalità

Art. 2. Principio di Liceità.

1. L'Istituto Comprensivo n.4 Stefanini effettua il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza per la tutela dell'edificio e dei beni scolastici esclusivamente negli orari di chiusura dell'Istituto (lun.-ven. 19.00-7:30 e 15:00-7:30 nel periodo sospensione lezioni, sab., dom. e festività h24). Le finalità che intende perseguire, pertanto, sono il controllo e la sorveglianza degli accessi, nonché la prevenzione di eventuali atti di vandalismo sui beni appartenenti all'Istituzione scolastica o solo temporaneamente collocati all'interno della struttura.
2. L'Istituto Comprensivo n.4 Stefanini si riserva altresì di trattare i dati tramite sistemi di videosorveglianza, quale misura complementare ai fini della Tutela della sicurezza all'interno e all'esterno delle singole strutture.

3. La videosorveglianza avverrà nel rispetto, oltre che della disciplina di protezione dei dati, di quanto prescritto dalle vigenti norme dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine, del domicilio e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela ed infine dalle norme del codice penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni.
4. L'Istituto Comprensivo n.4 Stefanini effettuerà il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza tenendo presenti le norme riguardanti la tutela dei lavoratori ai sensi della Legge n. 300/1970, in quanto – con l'attivazione del sistema durante gli orari di chiusura – è esclusa la finalità di controllo diretto o indiretto dei lavoratori.

Art. 3. Rispetto dei principi generali in materia di protezione dei dati.

1. L'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza viene attuato attraverso un corretto impiego delle applicazioni e nel rispetto dei principi di:
 - a. liceità, quale rispetto della normativa sia per gli organi pubblici che privati;
 - b. proporzionalità, con sistemi attuati con attenta valutazione;
 - c. finalità, attuando il trattamento dei dati solo per scopi determinati ed espliciti;
 - d. necessità, con esclusione di uso superfluo della videosorveglianza.

Art. 4. Principio di Proporzionalità.

1. L'installazione di un sistema di controllo è proporzionato all'effettivo grado di rischio presente nell'area.
2. Il Titolare del trattamento valuta in modo obiettivo se l'utilizzazione ipotizzata sia in concreto realmente proporzionata agli scopi prefissi e legittimamente perseguibili.
3. L'impianto di Videosorveglianza è stato attivato solo in quanto altre misure, come controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi e abilitazioni agli ingressi sono state ritenute insufficienti o inattuabili e, quando adottate, non hanno comunque impedito il perpetrarsi di reati e atti vandalici.

Art. 5. Principio di Finalità.

1. Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi.
2. Il Titolare del trattamento comunica nell'informativa estesa le finalità perseguite dall'installazione dell'impianto di Videosorveglianza. L'informativa, basata sul modello predisposto dal Garante, è chiaramente conoscibile e visibile da parte degli interessati.

TITOLO III – Soggetti.

Art. 6. Titolare e Designato

1. Il Titolare del trattamento dei dati rilevati con il Sistema di Videosorveglianza è L'Istituto Comprensivo n.4 Stefanini, rappresentato dal Dirigente Scolastico pro tempore;
2. Il Titolare del trattamento ha il compito di vigilare sull'utilizzo del sistema di videosorveglianza e sul trattamento delle immagini in conformità agli scopi perseguiti e alle disposizioni di legge. Il Titolare del trattamento può nominare uno o più soggetti "designati" di specifici compiti e funzioni, quali il funzionario responsabile delle operazioni relative al trattamento dei dati rilevati e conservati nel corso dell'attività di videosorveglianza e gli operatori (autorizzati al trattamento) che possono accedere con limitazioni di seguito indicate, alla postazione video.
3. Il Dirigente Scolastico designa e nomina, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2-quaterdecies (Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati) del D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196 (e s.m.i.), il Designato interno per la gestione ed il trattamento dei dati del sistema di videosorveglianza e gli eventuali autorizzati.

Il Designato vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dell'Istituto scolastico ed alle altre eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Egli custodisce le chiavi per l'accesso ai locali dove sono custodite le registrazioni, nonché le password per l'utilizzo

dei sistemi.

Con l'atto di nomina, al Designato saranno affidati i compiti connessi allo svolgimento dell'incarico.

4. Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679, l'interessato potrà rivolgersi al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati, presso l'Istituto scolastico o al Responsabile della Protezione dei Dati.
5. Il designato deve essere scelto tra i soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità fornisca idonee garanzie del pieno rispetto delle disposizioni di legge in materia e del presente Regolamento. I compiti affidati al designato devono essere analiticamente specificati per iscritto dal Titolare del Trattamento dei dati. Il designato vigila sulla conservazione delle immagini e sulla loro distruzione al termine del periodo previsto per la conservazione delle stesse e assicura l'esercizio del diritto di accesso ai dati da parte dell'interessato o delle autorità competenti.
6. Alle registrazioni hanno accesso il Dirigente Scolastico e il designato, in quanto responsabile della gestione e del trattamento dei dati, e gli autorizzati addetti ai servizi ove espressamente consentito.
7. Accessi di persone diverse da quelli innanzi citate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Dirigente Scolastico. L'autorizzazione deve contenere anche il motivo dell'accesso e, se possibile, il tempo necessario per lo svolgimento dell'attività autorizzata.

Il responsabile della gestione e del trattamento fornisce direttive atte ad evitare assunzione o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso solo per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali. Gli autorizzati dei servizi, di cui al presente regolamento, vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti allo scopo per il quale è stato autorizzato l'accesso.

Art. 7. Valutazione d'impatto privacy (Data Protection Impact Assessment)

1. Il Dirigente Scolastico nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, adempie agli obblighi di valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 35 e 36 del Regolamento UE 2016/679.
2. I trattamenti devono essere sottoposti a valutazione d'impatto solo se rientrano nei casi specificatamente previsti dal Provvedimento Generale dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali italiana ("Elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Regolamento (UE) n. 2016/679", doc. web n. 9058979).

Art. 8 Autorizzati al trattamento e dei preposti. Gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il Designato può individuare e nominare gli autorizzati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza, dandone informazione al Dirigente Scolastico. Gli autorizzati saranno scelti tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
2. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli Organi di polizia (Questura, Carabinieri, Polizia Municipale), idonei a svolgere anche funzioni di polizia giudiziaria. Con l'atto di autorizzazione, ai singoli incaricati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.

In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.

3. Nell'ambito degli autorizzati, verranno indicati, con l'atto di nomina, almeno due preposti alla custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso al DVR delle registrazioni ed agli armadi per la conservazione dei dati immagazzinati.

La nomina degli autorizzati al trattamento dei dati conterrà nell'oggetto lo specifico

riferimento alle attività di utilizzo, gestione e manutenzione dei sistemi di Videosorveglianza nonché conservazione e distruzione dei supporti di memorizzazione delle riprese.

A prescindere dall'oggetto dell'incarico, è fatto divieto agli autorizzati preposti la visione delle registrazioni, a meno che non ricorrano esigenze di difesa di un diritto, di riscontro ad una istanza di accesso oppure di collaborazione con la competente autorità o polizia giudiziaria.

TITOLO IV – Modalità di documentazione, acquisizione e conservazione dei dati.

Art. 9. Divieti e prescrizioni.

1. Nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dal Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196 a tutela della riservatezza delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, applicabile anche alle attività di videosorveglianza, ed in particolare di quello della pertinenza e non eccedenza dei dati trattati rispetto agli scopi perseguiti, le telecamere devono permanentemente mantenere un livello di ingrandimento tale da non consentire la ripresa dei tratti somatici delle persone e di qualunque altro dettaglio idoneo alla loro identificazione, salvo nelle ipotesi di cui al successivo articolo 17.

E', comunque, assolutamente vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie delle quali si viene a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente Regolamento.

E', altresì, vietato riprendere ed utilizzare le immagini che, anche accidentalmente, dovessero essere assunte, per finalità di controllo, anche indiretto, sull'attività professionale dei dipendenti, secondo il disposto dell'art. 4 della Legge 20 maggio 1970 n°300 (Statuto dei Lavoratori), ferma restando la procedura prevista dal medesimo articolo.

E' comunque vietato inquadrare le abitazioni private circostanti al perimetro dell'Istituto, anche attraverso puntamento diretto o indiretti degli ingressi, dei balconi, delle finestre.

Art. 10. Angolatura e panoramica delle riprese.

1. Al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.), l'angolatura e la panoramica delle riprese deve essere effettuata con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere (spazi di esclusiva pertinenza zonale) evitando aree comuni o antistanti l'abitazione di altri condomini.

Art. 11. Informativa.

1. Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata tramite apposita informativa.
2. L'informativa deve essere collocata nelle immediate vicinanze dei luoghi ripresi, deve avere un formato ed una dimensione che ne permetta un'agevole leggibilità e un posizionamento tale da essere chiaramente visibile agli interessati.

Della presenza del sistema di videosorveglianza si darà ampia informazione a mezzo di apposita cartellonistica e un'espressa informativa su scopi e finalità del sistema di videosorveglianza sarà fornita alle famiglie degli studenti al momento dell'iscrizione e agli operatori scolastici al momento dell'assunzione in servizio, nonché agli operatori di aziende che prestano servizio continuo o provvisorio nell'edificio.

Art. 12. Videosorveglianza con registrazione delle immagini.

1. In applicazione del principio di proporzionalità, la conservazione temporanea dei dati deve essere commisurata al grado di indispensabilità e per il solo tempo necessario a raggiungere la finalità perseguita.
2. Le registrazioni sono messe a disposizione dell'Autorità Giudiziaria o di altre pubbliche Autorità solo in presenza di provvedimenti da queste emanati. Le immagini eventualmente

TVIC87300D - A21799A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005720 - 03/05/2023 - I - U

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 “STEFANINI”

registrate devono essere immediatamente cancellate se il Dirigente scolastico non dovesse ritenere di darne informazione agli organi di Polizia o all'Autorità Giudiziaria.

TITOLO V - Misure di sicurezza e gestione dei supporti.

Art. 13. Conservazione delle registrazioni.

1. La conservazione sarà limitata alle quarantotto ore successive alla rilevazione a meno di ulteriori esigenze in relazione a festività o chiusura delle strutture zonali.
2. Su specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria, la conservazione delle immagini e le modalità di ripresa potranno subire eccezioni al presente Regolamento.
3. Per eventuali esigenze tecniche o per la particolare rischiosità dell'attività svolta è ammesso un tempo più ampio di conservazione dei dati, che non può comunque superare la settimana.
4. I supporti di memorizzazione delle riprese contenenti dati sensibili devono essere opportunamente codificati senza ulteriori indicazioni di nominativi o di date.
5. È conservato a cura del Responsabile l'elenco di decodifica.
6. I supporti non più utilizzati devono essere distrutti prima di essere cestinati.

Art. 14. Centrale di Videosorveglianza – Accesso.

1. L'accesso alla Centrale in cui avviene la visualizzazione delle immagini (ove è posizionato il monitor) è consentito solamente al Dirigente Scolastico, al Designato, nonché agli autorizzati, interni o esterni, per l'esercizio delle attività oggetto dell'incarico.
2. Operatori addetti alla manutenzione. Possono essere autorizzati all'accesso soltanto i soggetti che devono provvedere a operazioni di manutenzione sugli impianti e nel locale ove questi sono collocati, nonché ufficiali e agenti di polizia giudiziaria nell'ambito delle loro specifiche attività di indagine. Tali tecnici vengono nominativamente incaricati del trattamento e è fatto loro il divieto di asportare registrazioni o copie stampate delle immagini. Gli addetti alle manutenzioni possono accedere alle immagini solo se ciò si rende indispensabile al fine di effettuare eventuali verifiche tecniche. L'accesso è consentito solo per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento o per prestazioni strumentali agli stessi scopi. Gli incaricati e i preposti saranno dotati di credenziali personali di accesso al sistema. Le credenziali di accesso sono strettamente personali e non devono essere divulgate o cedute. I dati devono essere protetti da idonee misure di sicurezza. Le credenziali sono disattivate in caso di perdita della qualità che consente al responsabile, all'incaricato e al preposto l'accesso ai dati personali.
3. Le Centrali di Videosorveglianza sono posizionate in luoghi non facilmente accessibili e comunque controllati.

TITOLO VI – Disciplina di settori specifici.

Art. 15. Luoghi di lavoro.

1. Ai sensi dell'art. 4 Legge n. 300/1970 è vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.
2. L'attività di videocontrollo e/o videosorveglianza è ammessa solo ed esclusivamente per finalità di sicurezza negli ambienti di lavoro e di tutela del lavoratore.
3. La ripresa diretta del lavoratore deve essere evitata per quanto possibile.
4. L'installazione e l'utilizzo degli impianti di videocontrollo e/o videosorveglianza seguirà quanto previsto dal Titolo V - Misure di sicurezza e gestione dei supporti e dall'Art. 11 - Informativa del presente Regolamento.
5. E' inoltre inammissibile l'installazione di sistemi di videosorveglianza in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori o non destinati all'attività lavorativa.

TVIC87300D - A21799A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005720 - 03/05/2023 - I - U

TITOLO VII - Diritti degli interessati.

Art. 16. Diritti degli interessati.

1. Con adeguate forme di pubblicità sarà indicata la struttura cui potranno rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679.

Il Dirigente Scolastico e il Designato potranno, altresì, prevedere altre forme di pubblicità e di informazione periodica.

In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- a. di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b. di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile della protezione dei dati, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- c. di ottenere, senza ritardo e comunque non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta:
 - i. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
 - ii. l'informazione relativa alle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento;
 - iii. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione dei dati (nei casi previsti), compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - iv. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. Per ciascuna delle richieste di cui al presente articolo, può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un rimborso spese, equivalente ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale.

Nell'esercizio dei diritti di cui al presente articolo, l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al Titolare o al Responsabile della Protezione dei Dati anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata verbalmente, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre trenta giorni.

Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo.

TITOLO VIII - Prescrizioni

Art. 17. Prescrizioni.

1. Il trattamento dei dati tramite sistemi di Videosorveglianza, le installazioni, le modalità organizzative e di gestione degli impianti seguiranno le norme del presente Regolamento.

Art. 18. Nuove installazioni.

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 “STEFANINI”

1. Ogni nuovo impianto dovrà seguire quanto previsto dal presente Regolamento.

Art. 19. Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto scolastico ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Il Dirigente Scolastico

Doriana Renno

*Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse*

TVIC87300D - A21799A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005720 - 03/05/2023 - I - U